



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 12
del 21/01/2010

OGGETTO: Regolamento del commercio su aree pubbliche nel Comune di Tortoli. Approvazione.

L'anno duemiladieci, addì ventuno del mese di gennaio alle ore 16.00 Solita sala delle Adunanze, a seguito di invito di convocazione diramato dal Sindaco Lepori Elena Marcella in data prot. n. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta **ELENA MARCELLA LEPORI**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	LEPORI Elena Marcella	X		10	LAMPO Giovanna	X	
2	LADU Antonio Ignazio		X	11	MUCELI Silvio	X	
3	MARRAS Florio	X		12	AMMENDOLA N. Francesco		X
4	CARTA Sebastiano	X		13	LEREDE Domenico		X
5	LAI Beniamino	X		14	MURRELI Francesco		X
6	NIEDDU Antonello	X		15	MASCIA Ennio		X
7	DEIANA Mario	X		16	MASCIA Fausto		X
8	MURRU Daniele Serafino	X		17	MARINI Giuseppe		X
9	DEIANA Ennio Marco	X					
Totale n.						10	7

Partecipa la dott.ssa Maria Teresa Vella, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Su proposta dell'Assessore al Commercio e alle AA. PP. sig. Beniamino LAI;

VISTA la Legge Regionale 18.05.2006, n. 5 recante la “Disciplina generale delle attività commerciali” che, al titolo II°, capo II°, ha novellato l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche coperte e scoperte;

VISTO in particolare quanto disposto dall'art 15, comma 12° e seguenti, in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007 con la quale vengono stabilite le direttive e i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche alle quali i Comuni devono attenersi per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni;

CONSIDERATO che il mercato ubicato attualmente nella centrale Piazza Rinascita è composto da 36 posteggi assegnati a suo tempo e 13 liberi, che settimanalmente vengono assegnati agli avventizi secondo la graduatoria delle presenze;

CONSIDERATO che per effetto delle nuove disposizioni normative regionali, vengono modificati i rapporti tra la pubblica amministrazione e gli esercenti del commercio sulle aree pubbliche soprattutto per quanto riguarda la modalità di assegnazione dei posteggi che, necessariamente, deve avvenire mediante bando ad evidenza pubblica;

RILEVATO che i posteggi liberi vengono regolarmente occupati in quasi tutte le sedute di mercato e, quindi, possono essere dati in concessione senza stravolgere l'attuale fisionomia del mercato che resterebbe quindi funzionale;

DATO ATTO:

- che di fatto, sul territorio comunale ci sono alcuni venditori che occupano delle aree pubbliche e che necessitano di una giusta regolamentazione sia per quanto riguarda la sicurezza che per disciplinare l'assegnazione dei suoli onde evitare contenziosi legati all'occupazione abusiva;

- che da un controllo effettuato sul territorio l'Ufficio di Polizia Municipale ha individuato delle aree fuori mercato idonee per l'esercizio dell'attività di vendita ubicate nelle seguenti zone, occupanti le seguenti aree : **1) Via Mons. Carnero; 2) P.zza Meloni; 3) Viale Europa; 4) Piazza Porto Frailis; 5) Piazza Colombo; 6) Viale Santa Chiara (ingresso del cimitero); 7) Viale Matteotti e Piazza Fra Locci**, per un totale di 14 posteggi;

VALUTATO che le predette aree sono organicamente ubicate sul territorio, facilmente fruibili dai consumatori , non interferiscono ai fini della concorrenza con le attività in sede fissa e si presentano sicure in termini di viabilità;

VISTA INOLTRE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.07.2004 che approva il regolamento del mercato settimanale e le modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante;

CONSIDERATO che alla luce dei cambiamenti normativi sopra menzionati si ravvisa la necessità della nuova regolamentazione del mercato e in generale del commercio in forma itinerante;

VISTO l'allegato (A) relativo alla proposta del nuovo regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche;

VISTA la planimetria allegata agli atti (allegato B) nella quale si evincono i posteggi da assegnare nella Piazza Rinascita;

VISTE le planimetrie allegata (C) relative alle aree fuori mercato dalle quali si evincono i posteggi da istituire e assegnare;

CONSIDERATO che si deve procedere in merito, sulla base della proposta redatta dal Responsabile del Servizio Vigilanza;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITO il Sindaco introdurre l'argomento di cui all'oggetto e, dopo aver constatato che nessun consigliere vuole intervenire, proporre al Consiglio di esprimere il proprio voto

Con votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato

presenti: n. 10

votanti: n. 10

voti favorevoli: n. 10;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il regolamento sulla "Disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche" (allegato A) composto da 39 articoli e sette sezioni come appresso descritte, facente parte integrante e sostanziale del presente atto:

SEZIONE I- norme generali in materia di commercio su aree pubbliche;

SEZIONE II- commercio in forma itinerante;

SEZIONE III- criteri generali per l'esercizio dell'attività;

SEZIONE IV- mercato settimanale;

SEZIONE V- posteggi fuori mercato;

SEZIONE VI- mercato serale estivo;

SEZIONE VII- disposizioni finali.;

DI APPROVARE l'aumento dei posteggi del mercato secondo la planimetria allegata alla presente (allegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE i nuovi posteggi individuati nelle aree fuori del mercato di Piazza Rinascita secondo le planimetrie allegate alla presente allegato (C), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE INCARICO al Responsabile del Servizio Vigilanza e Commercio affinché provveda all'assegnazione dei nuovi posteggi presso il mercato di Piazza Rinascita e quelli relativi alle aree fuori mercato mediante espletamento di procedura ad evidenza pubblica così come previsto dall'art. 6, comma 2 della delibera di G. R. n. 15/15 del 19.04.2007 e dal regolamento;

DI DARE ATTO che la presente non comporta spese a carico del Comune né diminuzione di entrata, pertanto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 non comporta parere di regolarità contabile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to avv. Lepori Elena Marcella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 19/01/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to dott.ssa Meloni Marta
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data _____ all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (n. _____ del
Tortoli, _____).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e
dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti
Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _____ del
_____ (art. 33 della L.R. 38/94);

- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _____ per i seguenti
motivi _____ -

Tortoli, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Vella Maria Teresa



COMUNE DI TORTOLI'
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

BOZZA REGOLAMENTO

**DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA'
COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE**

Allegato alla deliberazione di CC n. _____ del _____

SEZIONE I - NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.1- Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività del commercio al dettaglio svolto sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Tortolì, in riferimento a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 5 del 18 maggio 2006, come modificata dalla Legge Regionale n° 17 del 6 dicembre 2006, dal Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998 ed in ossequio ai criteri generali dettati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. Commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b. Commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c. Aree pubbliche: Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d. Posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- e. Mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.
- f. Fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL
21/01/2010

- g. Presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- h. Presenze effettive in una Fiera: il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- i. Posteggio libero: il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- j. Miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- k. Scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- l. Spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- m. Spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

3. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Nell'ambito dei posteggi dati in concessione agli operatori, il Comune ha facoltà di imporre particolari limitazioni all'assortimento merceologico nell'ambito del settore, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

4. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, o concessi per un solo giorno o per periodi comunque limitati;
- b) su qualsiasi area, negli spazi e negli orari definiti dal presente regolamento, purché in forma itinerante.

Art. 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione con provvedimento espresso, i seguenti soggetti:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.

2. Limitatamente ai casi di cui alla lettera a) del comma precedente, l'inabilità del soggetto fallito cessa automaticamente con l'emissione del decreto di chiusura del fallimento. In tali casi non è pertanto richiesto alcun ulteriore provvedimento di riabilitazione.

3. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale in materia di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla Regione ai sensi del Decreto Interassessoriale n° 739/1 del 28/02/2007. I corsi svolti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL
21/01/2010

in altre Regioni o in data antecedente l'entrata in vigore di detto decreto sono validi soltanto per l'abilitazione prevista dal corso stesso;

- b) essere in possesso di un titolo di studio sostitutivo del corso abilitante di cui alla lettera a), indicato nel Decreto Interassessoriale n° 739/1 del 28/02/2007, ovvero:
- laurea in medicina e veterinaria;
 - laurea in farmacia;
 - laurea in scienze dell'alimentazione;
 - laurea in biologia;
 - laurea in chimica;
 - laurea in agraria;
 - laurea in economia;
 - laurea in giurisprudenza;
 - laurea in scienze politiche;
 - laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
 - diploma di maturità e diploma triennale d'istruzione professionale, diploma e attestato di qualifica rilasciato dalla Regione a conclusione di percorsi di durata non inferiore a due anni, attinenti la trasformazione, la conservazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;

Si considerano equipollenti ai titoli universitari sopra indicati tutti i diplomi appartenenti alla medesima classe di laurea, ai sensi del D.M. 04/08/2000;

- c) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di commercio all'ingrosso o al dettaglio nel settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per la sola somministrazione di alimenti e bevande, essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, per la somministrazione di alimenti e bevande. Poiché il R.E.C. è stato abrogato con l'entrata in vigore del D.L. n° 223 del 4 luglio 2006, a partire dal 4 luglio 2011 nessun soggetto potrà vantare il possesso di tale requisito;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL
21/01/2010

4. Per le ditte individuali, il titolare dovrà essere personalmente in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente articolo.

5. Per le società, il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente articolo dovrà essere posseduto dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta alla gestione dell'attività. La designazione del preposto viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- dichiarazione indicante le generalità del soggetto preposto, sottoscritta dal legale rappresentante della società;
- accettazione dell'incarico da parte del preposto, contenente la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti morali e professionali.

Il preposto dovrà garantire, di regola, l'effettiva presenza nei locali dell'esercizio, salvo brevi ed occasionali assenze, e dovrà comunque sovrintendere alla conduzione dell'attività e vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di igiene, trattamento e distribuzione commerciale degli alimenti e delle bevande.

6. I requisiti morali previsti dalla legge n° 575 del 31 maggio 1965 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti indicati nell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n° 252/1998, ovvero:

- per le società in nome collettivo (s.n.c.): tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- per le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia, di cui all'art. 2506 del codice civile: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3, esclusi i titoli di studio universitari equiparati, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e le società costituite in conformità

con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea dovranno presentare il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero, rilasciato dalla Camera di Commercio ai sensi del D.Lgs. n° 229 del 20 settembre 2002. Analoga procedura si applica nei casi di titoli conseguiti da cittadini italiani nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 3 - Principi generali

1. Le procedure di denuncia di inizio di attività, di dichiarazione autocertificativa e di comunicazione, in materia commerciale ed in materia urbanistica, disciplinate dal presente regolamento, anche ove comportino l'apertura di diversi procedimenti riguardanti più settori dell'Amministrazione Comunale, sono organizzate con criteri di unità, uniformità ed omogeneità.
2. Tutte le domande e comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate a mano, o inviate con raccomandata a/r, esclusivamente a: Comune di Tortolì - via Garibaldi, (OG). Sono fatte salve le modalità di trasmissione telematica dei documenti, previste dal D.Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005, qualora la stazione emittente e quella ricevente dispongano di strumenti idonei.
3. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e seguenti della Legge n° 241/90 e dal regolamento comunale in materia.

SEZIONE II- COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 4 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante avviene secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) può essere svolto su tutte le aree pubbliche, tranne quelle individuate nel successivo comma 2;
 - b) in caso di vendita effettuata mediante veicoli, la sosta deve avvenire osservando le norme del codice della strada, e comunque in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione;

- c) l'esercente potrà sostare in uno stesso luogo complessivamente per non più di un'ora, e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento della compravendita con l'acquirente;
- d) in ogni caso, l'esercente non potrà rimanere nella stessa posizione in assenza di clienti, attendendo l'arrivo di acquirenti, per oltre dieci minuti consecutivi;
- e) trascorsi i termini sopra riportati, l'esercente dovrà spostarsi di almeno **300 metri**;
- f) è fatto divieto di effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale, per più di un'ora consecutiva;
- g) al termine delle operazioni di vendita, l'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante non è permesso nell'ambito delle seguenti zone del territorio comunale: Via M. Virgilio, Corso Umberto, Via Garibaldi, Vitt. Emanuele, Via Virgilio Pirastu . L'esercizio del commercio itinerante è altresì sempre vietato per ragioni igienico sanitarie, nel caso in cui s'intenda porre in vendita carne e pesce, anche con furgoni attrezzati.

3. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni della settimana esclusa la domenica, nel periodo estivo; nel periodo invernale gli orari sono i seguenti dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, e dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., è consentito l'utilizzo di strumenti fonici per la pubblicità sonora del commercio in forma itinerante, con limitazione ai soli orari antimeridiani.

4. In occasione di particolari eventi o ricorrenze, il Sindaco può autorizzare temporaneamente l'esercizio del commercio in forma itinerante in deroga ai limiti riportati ai commi 2 e 3.

5. Gli organi di Polizia Municipale hanno facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, purché motivato da ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.

6. Per i produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente titolo.

Art. 5 - Disciplina amministrativa del commercio in forma itinerante

1. L'avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a dichiarazione autocertificativa (DUAAP), ai sensi dell'art. 1 della L.R. n° 3/2008, inoltrata da parte di persone fisiche residenti nel Comune di Tortolì, nel caso di società di persone regolarmente

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL
21/01/2010

costituite secondo le norme vigenti ed aventi la sede legale nel Comune di Tortolì, da un socio illimitatamente responsabile.

2. Tutti i documenti devono essere presentati, a pena di inammissibilità dell'istanza, anche digitalmente in una delle seguenti modalità:

- a) presentazione di un Cd-rom o DVD, non riscrivibile, recante sul supporto la firma autografa dell'interessato e del tecnico incaricato e la data, apposte tramite pennarello indelebile. L'interessato dovrà allegare, in tal caso, una dichiarazione in cui attesta la perfetta corrispondenza e identità fra i documenti cartacei e i documenti contenuti nel supporto digitale;
- b) invio della documentazione firmata tramite firma digitale ed trasmessa mediante posta elettronica certificata;

3. I documenti digitalizzati dovranno essere obbligatoriamente presentati in formato pdf, in scala conforme alla copia cartacea.

4. Una copia cartacea dell'intera documentazione, quando giudicata completa, sarà vidimata dal SUAP e restituita all'interessato quale ricevuta.

5. L'avvio dell'attività può essere effettuato trascorsi non meno di venti giorni dalla data di presentazione della DUAAP, qualora non siano giunte dal Comune comunicazioni contrarie.

6. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà contenere obbligatoriamente, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale;
se trattasi
di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA, generalità del legale rappresentante;
- b) per le società, designazione del soggetto preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali,
opportunamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- c) dichiarazione sottoscritta dal titolare della ditta individuale, ovvero dal soggetto all'uopo designato
dalla società, circa il possesso dei requisiti morali e professionali previste dalle leggi vigenti;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL
21/01/2010

- d) attestazione della regolarità della posizione del richiedente agli effetti delle normative antimafia (la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti indicati dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. n° 252/1998);
- e) settore o settori merceologici di vendita;
- f) dichiarazione sostitutiva, resa dal titolare o dal legale rappresentante della società, attestante il
- g) rispetto di tutte le norme vigenti applicabili al caso di specie.

7. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) per tutte le attività del settore alimentare, notifica igienico-sanitaria per la registrazione dell'attività, redatta secondo le disposizioni riportate al successivo art. 23;
- b) copia o estremi di ogni altro atto abilitativo necessario a seconda del caso (o autocertificazione recante l'indicazione degli estremi necessari al reperimento d'ufficio di tali documenti);
- c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie;

8. In caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno. Qualora il permesso di soggiorno abbia una scadenza compresa nei tre mesi successivi alla presentazione della DUAAP, l'interessato dovrà impegnarsi ad espletare tutte le procedure per il rinnovo dello stesso nei termini di legge, a pena di decadenza dell'atto abilitante l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

9. La DUAAP di cui al presente articolo abilita:

- all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio nazionale;
- alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
- all'esercizio dell'attività nelle fiere su tutto il territorio nazionale;
- all'esercizio dell'attività nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi.

10. In caso di palese e grave carenza di documentazione, l'ufficio respinge immediatamente l'istanza disponendo il divieto di realizzare quanto comunicato e segnalando al richiedente le carenze riscontrate. Ove l'istanza dell'interessato sia ritenuta incompleta od irregolare sotto il profilo esclusivamente formale, il Comune ne dà comunicazione all'interessato entro sette giorni,

indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità ed invitando a rimuoverle entro dieci giorni. Ove l'interessato non provveda entro tale termine, la pratica viene definitivamente archiviata e si procederà all'emissione di un ordine di non procedere a realizzare quanto dichiarato. Successivamente, potrà essere inoltrata una nuova comunicazione.

11. In caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti, o requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, o comunque richiesti per la realizzazione di quanto indicato nella dichiarazione autocertificativa, l'ufficio procede ad emettere un ordine di non procedere a realizzare quanto dichiarato, o alla rimessa in pristino in caso di intervento già avviato, oltre a quanto previsto dall'art. 1, comma 28 della L.R. n. 3/2008 in ordine alla segnalazione alla Procura della Repubblica dei soggetti che avessero reso dichiarazioni mendaci.

12. In tutti i casi di cui al presente titolo non è prevista l'emissione di alcun atto da parte degli uffici Comunali. L'interessato dovrà comprovare la regolarità della propria posizione mediante l'esibizione di una copia della DUAAP opportunamente vidimata dal Comune.

13. Ove non sia possibile reperire l'interessato presso l'indirizzo indicato nell'istanza o nella comunicazione ed egli non abbia comunicato variazione dell'indirizzo o recapito, l'Ufficio procede nei successivi dieci giorni, senza ulteriore diffida, ad archiviare l'istanza o comunicazione, dandone avviso al comando di Polizia Municipale per i controlli e gli accertamenti di competenza.

14. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

15. Il trasferimento della residenza (per persone fisiche) o della sede legale (per persone giuridiche) fra due Comuni diversi comporta la presentazione di una DUAAP, nella quale viene dichiarata la variazione intervenuta, al Comune di destinazione. Quest'ultimo provvederà a trasmettere copia della DUAAP stessa al Comune di origine, chiedendo contestualmente la trasmissione di una copia degli atti relativi al fascicolo di cui trattasi.

SEZIONE III - CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 6 - Subingresso

1. Il subingresso per atto tra vivi in un'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo fra

parenti o affini entro il quarto grado del titolare della ditta individuale, o di uno dei soci in caso di società. A tal fine, occorre presentare una DUAAP secondo le modalità previste all'articolo precedente, dichiarando la relazione di parentela intercorrente fra cedente e subentrante. In carenza di detto requisito, la comunicazione di subingresso è inefficace ancorché accompagnata da un atto pubblico già rogato.

2. La comunicazione di subingresso di cui al comma precedente è efficace sin dalla data di presentazione presso il SUAP. L'ufficio competente provvede a formalizzare la voltura della concessione di suolo pubblico nei confronti del subentrante.

3. Qualora si verifichi la cessione o l'affidamento dell'azienda in difformità da quanto disposto al comma 1, il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività viene revocato. L'acquirente o gestore potrà, eventualmente, partecipare ai bandi di assegnazione dei posteggi con l'anzianità di presenza maturata dall'azienda acquisita.

4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale 5/2006, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

Art. 7 - Dimensioni, forma e delimitazione dei posteggi

1. I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati. Le dimensioni, per i mercati esistenti, restano quelle già precedentemente autorizzate. In caso di istituzione di nuovi posteggi o ridimensionamento di quelli già esistenti, la superficie ordinaria per i posteggi è:

- per i posteggi ordinari, di mq 16 (4 x 4);

- per la sistemazione di mezzi di dimensioni maggiori, può essere previsto fino al 15% di posteggi di mq 20 (5 x 4);

2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.

3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

Art. 8 - Assenze

1. L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione del posteggio temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie si procede alla revoca della concessione del posteggio.
4. In caso di assenza giustificata ai sensi del comma precedente, il documento dimostrativo (certificato medico o simili) dovrà essere esibito, a pena di invalidità, entro un mese dall'inizio del periodo di assenza.

Art. 9 - Concessione ed uso dello spazio pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale vigente.
2. In caso di mancato pagamento, l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca della concessione di posteggio, assegnando un termine di 30 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.
3. Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.
4. L'operatore commerciale può porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nell'atto di concessione, nel rispetto della categoria merceologica prevista per il posteggio concesso, nel rispetto delle disposizioni igienico -sanitarie e di sicurezza.
5. E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui d'ogni genere. L'operatore dovrà

raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività entro appositi contenitori o sacchetti, al fine di evitarne la dispersione nell'ambiente circostante. Al termine della vendita, tutti i rifiuti dovranno essere conferiti presso i contenitori, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, installati dal Comune.

6. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività. Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti.

7. L'esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:

- a) atto abilitativo per la vendita sulle aree pubbliche;
- b) atto di concessione del posteggio;
- c) ricevuta di pagamento della TOSAP.

Art. 10- Attrezzature e veicoli

1. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato, come individuato dalle apposite linee di demarcazione.

2. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm.50. Le eventuali tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt. 2.

3. Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e oggetti comunque ingombranti è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre all'interno dell'area assegnata.

4. E' permesso appendere lungo il bordo esterno della copertura capi d'abbigliamento o altra merce, purché ciò non costituisca pericolo e non ostacoli il normale transito del pubblico.

5. Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

6. E' fatto divieto, nelle ore riservate alla vendita, di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

7. E' fatto obbligo agli operatori commerciali che effettuino la vendita mediante autoveicoli di tenere i propri mezzi entro lo spazio assegnato.

8. Durante l'orario di mercato e fino a due ore dopo il termine delle vendite è vietata la

circolazione e la sosta all'interno del mercatini di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi degli organi di Polizia Municipale, Polizia stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanze e i mezzi di vigilanza e soccorso in generale.

9. Nelle aree di mercato, è istituito il divieto di sosta a partire da due ore prima e fino a due ore dopo il termine delle operazioni di vendita.

10. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezione fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Art. 11 - Norme comportamentali

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitarie e amministrative;
- e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

2. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione e l'arredo urbano del posto loro assegnato. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

3. Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercatini è fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.

4. I venditori di materiale audio (cd, musicassette, etc.) per lo svolgimento delle loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

Art. 12 - Requisiti igienico-sanitari

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione d'alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che questi siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti; la verifica spetta alla competente Azienda Sanitaria, a seguito della notifica di cui al successivo art. 37.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste d'allacciamento alla rete elettrica, salvo che non si utilizzino veicoli o altri mezzi in possesso delle caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.
5. L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce, al fine di evitare danni o contaminazioni degli alimenti; particolari protezioni dovranno essere usate da chi commercia animali vivi.
6. La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale prevista dalla L.R. n° 5/2006 per tale attività.
7. E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere nelle aree pubbliche.

Art. 13 - Norme comuni

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali o comunque non a diretta disposizione del comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.
2. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sulla dichiarazione autocertificativa.
3. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari.

SEZIONE IV - MERCATO SETTIMANALE

Art. 14 - Svolgimento del mercato

Il mercato settimanale per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolge ogni venerdì della settimana nella **Piazza Rinascita**, compresa tra le vie **Cedrino e Temo**, come delimitata da allegata planimetria.

In occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, il mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni del Sindaco, in accordo con il Comando Polizia Municipale.

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore **7.00** alle ore **14:00**.

L'accesso all'area del mercato è consentito ai concessionari dalle ore **6.30** alle ore **08:30**.

L'accesso all'area del mercato è consentito agli spuntisti dalle ore **7:00** alle ore **8.30**.

In ogni caso, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore **8.30**.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero dalle attrezzature e sgombro da rifiuti entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.

In casi particolari, è consentita la realizzazione di mercati straordinari anche domenicali, intesi come edizioni aggiuntive del mercato settimanale, con lo stesso organico delle edizioni ordinarie. In tali casi, verranno conteggiate esclusivamente le presenze degli spuntisti.

Art. 15- Criteri di assegnazione dei posteggi

1. E' confermata ogni assegnazione di posteggio effettuata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I posteggi dei mercati vengono assegnati mediante una procedura selettiva ad evidenza pubblica. Gli uffici comunali provvedono ad emanare apposito bando:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL
21/01/2010

- per le nuove disponibilità, entro sessanta giorni dal momento in cui uno o più posteggi siano stati istituiti o siano tornati nella disponibilità dell'Amministrazione e non vi sia una graduatoria in corso di validità per la riassegnazione dello stesso;
- in caso di posteggi che risultassero vacanti a causa di un numero di partecipanti al bando inferiore alla disponibilità, con cadenza almeno biennale.

3. Il bando comunale deve contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
- b) l'elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, per l'individuazione delle

quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti, inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore. Nel caso di affidamento di posteggio per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza del titolo abilitativo, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo;

- e) il termine entro il quale il Comune redige le graduatorie.

4. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedure di gara di cui al comma precedente, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
- b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
- d) In ulteriore subordine progressivo:
 - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - numero familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

5. L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dalla Polizia Municipale. Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione, ed in caso di cessione d'azienda viene trasferita al soggetto subentrante.
6. La graduatoria di cui al precedente comma 2 ha valore per tre anni dalla sua approvazione. Durante tale periodo, ogni posteggio resosi disponibile verrà assegnato in ordine di graduatoria.
7. Qualora fossero presenti domande di miglìoria, queste saranno accolte con diritto di prelazione rispetto alle nuove assegnazioni. Il posteggio lasciato libero dall'operatore che si sposti in una nuova posizione sarà quindi assegnato seguendo la medesima graduatoria.
8. Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 228/2001 sarà pari al 30% del totale dei posteggi di cui è prevista la concessione nell'ambito del mercato. Tale riserva non si applica per i mercati in cui non sia prevista la vendita nel settore merceologico alimentare.
9. Fatte salve le assegnazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione a seguito di cessazione o revoca, verrà data priorità ai produttori agricoli fino alla copertura dei posti ad essi riservati.
10. In caso di mancata assegnazione di posteggi ai produttori agricoli, a causa di un numero di domande inferiore alla disponibilità effettiva, si procederà ad assegnare gli stessi agli operatori del settore alimentare, in ordine di graduatoria.
11. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale ai produttori agricoli è effettuata secondo i criteri stabiliti dal precedente comma 4. Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese è da intendersi con riferimento alla data di iscrizione alla camera di commercio in qualità di coltivatori diretti.
12. In caso di assenza dell'operatore titolare della concessione, ancorché si tratti di produttore agricolo, l'assegnazione giornaliera verrà fatta con i criteri di cui al successivo art. 17.

Art. 16 - Iter amministrativo per l'esercizio dell'attività

1. A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 15, Il Servizio

Vigilanza e Commercio provvede ad emettere un atto espresso di concessione del posteggio.

2. Qualora l'assegnatario del posteggio sia già in possesso di un titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, questi potrà esercitare l'attività sin dalla data di emissione della concessione del posteggio. Per i nuovi operatori, per poter esercitare l'attività sarà necessario presentare una dichiarazione autocertificativa, secondo i criteri generali riportati al precedente art. 2.

3. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Art.17 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08:30, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, muniti del titolo abilitativo, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato, con priorità allo stesso settore merceologico indicato per tale posteggio, secondo la graduatoria predisposta dalla Polizia Municipale. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.

3. Nell'assegnazione dei posteggi liberi viene garantita una riserva per i produttori agricoli pari al 30% dei posteggi disponibili in tale giornata. Si seguono i criteri di priorità di cui al precedente comma 2. In caso di mancata assegnazione ai produttori agricoli, a causa di un numero di presenti inferiore ai posti riservati, si procederà ad assegnare gli stessi agli altri operatori, con priorità al settore alimentare, secondo i criteri indicati al comma 2.

4. Il titolo abilitativo degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dal titolo per l'esercizio dell'attività in forma itinerante integrato dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Art. 18 - Scambio di posteggio e miglioria

1. In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova assegnazione, prevale la domanda di cambio di posteggio.
2. Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi, a seguito di presentazione di un'apposita istanza sottoscritta da entrambi gli operatori interessati. Successivamente si provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sulle concessioni, previa verifica della regolarità dei pagamenti dovuti.
3. Gli operatori interessati ad effettuare una miglioria dovranno rivolgere domanda scritta al Comune. Per spostamenti verso posteggi da assegnare, si applica quanto previsto dal precedente art. 17. Gli spostamenti verso posteggi di cui non sia prevista l'assegnazione possono essere consentiti a condizione che ciò non pregiudichi l'assetto generale del mercato e la suddivisione delle categorie merceologiche pianificata dall'Amministrazione.

Art. 19 - Durata e rinnovi

1. La concessione di posteggio ha durata decennale, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee o stagionali, feste, ferie promozionali eccezionali, mercati straordinari.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1, la concessione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori dieci anni. Sono fatti salvi i casi in cui il Comune disponga di non procedere al rinnovo, nei casi previsti dalla legge o per motivi di pubblico interesse.

Art. 20 - Mercati straordinari

1. In prossimità di particolari ricorrenze, o durante la stagione turistica, sarà possibile effettuare mercati straordinari, consistenti nella ripetizione del mercato settimanale in giornate supplementari, previa emanazione di uno specifico provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

Art. 21- Modifiche, soppressione e spostamento dei mercati

1. Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse procedure previste per la istituzione di nuovi mercati.
2. Il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, se non già previsti nel presente Regolamento, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.

ELENCO DEI NUOVI POSTEGGI DA ISTITUIRE NEL MERCATO DEL VENERDI'
TABELLA (B)

Ubicazione	n. posteggi	tipologia
Piazza Rinascita	13	Sono previsti n. 4 posteggi produttori agricoli da 6 mq n. 1 alimentare da 6 mq n. 2 abbigliamento da 6 mq n. 1 abbigliamento da 20 mq n. 3 abbigliamento da 4 mq n. 2 bigiotteria da 4 mq

SEZIONE V - POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 22 - Posteggi per la vendita su aree fuori mercato

- 1 . I posteggi fuori mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, singoli o in raggruppamento, sono individuati sia con il presente Regolamento Comunale, che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale.
- 2 . Il Comune, può adottare tutti i provvedimenti necessari, compresi trasferimenti e ricollocazione dei posteggi già assegnati, per esigenze di traffico, viabilità, urbanistiche e pubblico interesse. In caso di trasferimento e ricollocazione si procede alla riassegnazione dei nuovi posti tra gli interessati, nel rispetto della graduatoria redatta a seguito del bando comunale, utilizzando quale

criterio prioritario quello della anzianità maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio della autorizzazione amministrativa per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art. 23 - Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi

La concessione del posteggio che ha validità decennale, può essere rinnovata tacitamente e viene comunque rilasciata mediante espletamento di bando di gara .

Nel bando devono essere indicati i criteri utilizzati per l'assegnazione del posteggio previsti dall'art. 6 dell'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007 , in materia di commercio su area pubblica.

Per l'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, si utilizzeranno i seguenti criteri: **a)** maggior numero di presenze cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune; **b)** richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori; **c)** richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche; **d)**ulteriore subordinate: **1)** presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap; **2)** numero di familiari a carico; **3)** anzianità del richiedente; **4)** anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa; **5)** anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 24 - Individuazione dei posteggi

I posteggi fuori mercato, istituiti nel territorio comunale, vengono individuati nel presente regolamento , con apposito elenco distinto per localizzazione del posteggio stesso, con l'indicazione del periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche , modalità di svolgimento dell'attività, destinazione ed eventuale specializzazione merceologica.

I posteggi fuori mercato osservano gli stessi orari del commercio in forma itinerante , sia in relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla somministrazione (pubblici esercizi), ferma restando la possibilità di stabilire una specifica e differente disciplina con provvedimento del Sindaco.

UBICAZIONE DELLE AREE FUORI MERCATO E POSTEGGI DA METTERE A BANDO

TABELLA (A)

n.	ubicazione	n. posteggi	tipologia
1	Via Mons. Carnero, area compresa tra la scuola media di Via Mons. Virgilio e la sede del Giudice di Pace	n. 4 posteggi da 16 mq ciascuno	n. 1 produttore agricolo n. 1 vendita panini, bibite e somministrazione di alimenti e bevande n. 1 abbigliamento

			n. 1 complementi d'arredo e articoli analoghi
2	Piazza Giuseppe Meloni, area antistante l'ingresso delle palazzine Gescal di Zinnias e laterale rivendita Muceli	n. 2 posteggi da 16mq	n. 1 produttore agricolo n. 1 vendita panini, bibite e somministrazione di alimenti e bevande
3	Viale S. Chiara, area cimiteriale zone laterali l'ingresso del cimitero	n.2 posteggi da 16 mq	n. 2 rivendite di fiori
4	Piazza Fra Locci pressi ingresso autobus	n.1 posteggio da 10 mq	n. 1 vendita panini, bibite e somministrazione di alimenti e bevande
5	Viale Matteotti pressi discount	n.1 posteggio da 16 mq	n.1 rivendita di fiori
6	Piazza Porto Frailis: fronte hotel la Bitta e via Ugo Foscolo	n. 2 posteggi da 16 mq	n. 1 abbigliamento n. 1 torronaio dolciumi
7	Viale Europa fianco edicola	n. 1 posteggio da 12 mq	n. 1 accessori per la casa hobbistica oggettistica
8	Piazza Colombo fianco fontanella	n. 1 posteggio da 9 mq	n. 1 abbigliamento
posti totali n. 14			

Art. 25 - Decadenza

1. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività su area pubblica, oltre a quanto previsto dagli ulteriori articoli del presente regolamento, decade qualora il titolare:

- non utilizzi il posteggio assegnato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi (ad esclusione dei posteggi del mercato estivo), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, da comprovarsi secondo le modalità prescritte nel presente regolamento;
- non risulti più provvisto dei necessari requisiti soggettivi ed idonei allo svolgimento dell'attività;
- in presenza di gravi violazioni delle prescrizioni in materia urbanistica ed igienico-sanitaria.

SEZIONE VI - MERCATO SERALE ESTIVO

Art 26 - Caratteristiche del mercatino serale

Il mercatino estivo serale interessa la via Mons.Virgilio, lato sinistro nello spazio fronti stante la scuola elementare e l'area ex Porrà.

Il mercatino si svolgerà dal 1° Luglio al 10 Settembre di ogni anno dalle ore 20:00 alle ore 00:30.

L'assegnazione degli spazi avviene attraverso l'espletamento del bando di gara così come

previsto nei precedenti articoli relativi all'assegnazione dei posteggi su area pubblica.

Nel suddetto mercato è ammessa la vendita dei seguenti prodotti:

- generi di artigianato ed artistici;
- dolci e liquori;
- prodotti di cartoleria;
- souvenir, bigiotteria, complementi d'arredo;

Sono ammessi a partecipare al bando per l'assegnazione dei posteggi i seguenti soggetti :

- a) Chi espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno (anche i c.d. hobbisti);
- b) Gli artigiani regolarmente iscritti alla camera di commercio Industria ed artigianato - sezione artigianato- in possesso dell'autorizzazione al commercio in forma itinerante;
- c) I titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica nella percentuale massima del 30%.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie sopra elencate ed , in ogni caso, la merce posta in vendita da coloro che non sono in possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita su aree pubbliche, deve essere rigorosamente prodotta dallo stesso richiedente il posteggio.

Art .27 - Obblighi del venditore

Ogni venditore dovrà occupare il posteggio assegnatogli a partire dalle ore 19:00, anche se la vendita non potrà avvenire prima delle ore 20:00; il venditore è obbligato ad averne cura sia sotto il profilo igienico - sanitario, che nel rispetto delle norme che regolano la quiete pubblica.

Gli assegnatari che non occuperanno il proprio posteggio entro l'orario d'inizio (ore 20,00) perderanno tale diritto per tutta la serata relativamente al proprio posteggio.

Gli assegnatari del posteggio devono essere sempre presenti sul posto e dovranno avere esposta sul banco, in apposita busta di plastica l'autorizzazione commerciale, il permesso di occupazione suolo pubblico rilasciato dal Comune e il cedolino dell'avvenuto pagamento del suolo pubblico ed esibirla a richiesta degli organi preposti al controllo.

Qualora non sia presente il titolare o sia trovato senza autorizzazione, sarà immediatamente inibita la vendita.

E' vietato in modo assoluto l'uso di paletti o di altri oggetti da fissare al suolo.

I banchi dovranno essere ben allineati sulla stessa fila, nel rispetto degli spazi consentiti e tra un banco e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio di almeno un metro lineare.

Inoltre per il decoro del mercatino serale il venditore deve parcheggiare il proprio automezzo in aree destinate a parcheggio pubblico che non siano frontali al mercato, tali spazi dovranno essere lasciati liberi per gli avventori.

Art .28 - Banco vendita

La struttura utilizzata come banco per la vendita deve essere decorosa e non costituire pericolo per i clienti e passanti ed il tutto fissato con idonei materiali; dovrà essere sostanzialmente composta da due cavalletti ed un pianale in legno, oppure altro materiale, purché in rispetto dell'arredo urbano.

Art .29 - Assegnazione posteggi

Il mercatino dispone di 30 posteggi. Al momento dell'assegnazione dei posteggi, che verrà effettuata in base alla graduatoria, ogni assegnatario potrà scegliere un posteggio che rimarrà tale fino a fine mercato, salvo variazioni dovute all'assenza provvisoria di un partecipante ed autorizzate. Non è consentito eccedere dalle misure assegnate relativamente all'occupazione del suolo pubblico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ulteriori posteggi riservati ad espositori di prodotti ritenuti di particolare interesse, qualora non sussistano impedimenti di carattere urbanistico e alla viabilità.

Art .30 - Illuminazione

L'illuminazione deve essere in rispetto dell'arredo urbano.

E' assolutamente vietato l'uso di gruppi elettrogeni.

L'assorbimento totale assegnato a ciascun posteggio non dovrà superare i 500 Watt.

Art.31 - Inquinamento acustico

Durante lo svolgimento del mercato è proibito fare uso di altoparlanti e reclamizzare il proprio prodotto ad alta voce. E' vietato l'utilizzo di diffusori musicali ad alto volume.

Art.32 - Decoro del mercato

L'insieme del mercato dovrà assumere un aspetto decoroso e non un disordinato accumulo di oggetti in mostra, nel rispetto dell'espositore e del paese tutto.

Art.33 - Rifiuti

Ogni oggetto di rifiuto dovrà essere depositato da parte dei venditori negli appositi raccoglitori.

Art.34- Revoca posteggio

L'assegnazione del posteggio sarà revocata nei confronti degli assegnatari che non l'occuperanno per quattro giorni consecutivi, o per più di otto giorni non consecutivi totali, senza dare motivata giustificazione (certificato medico).

Sarà altresì revocata in caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento, che verrà consegnato per estratto agli assegnatari del posteggio e sarà dagli stessi sottoscritto, ciò senza che i destinatari del provvedimento possano vantare pretese alcune nei confronti dell'Amministrazione.

Art.35 - Assenze

In caso di assenza di un partecipante, il posteggio verrà assegnato (se richiesto) per tutta la durata dell'assenza, al partecipante successivo in graduatoria. Al rientro, purché l'assenza sia giustificata da idoneo certificato medico (se l'assenza è superiore a gg. 4), gli verrà riassegnato il posteggio originario.

Art.36 - Pagamento suolo pubblico

Il pagamento della concessione suolo pubblico e altri oneri, deve essere effettuato per intero prima della data di inizio del mercatino e comunque prima di occupare il suolo pubblico.

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di legge vigenti sono punite in base alle sanzioni previste dalla legge stessa. In particolare:

- le violazioni alle disposizioni della Legge Regionale n° 5/2006 sono punite con le sanzioni previste dagli artt. 17 e 18 della stessa norma;
- le violazioni in materia igienico-sanitaria sono punite con le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 193/2007;
- le violazioni alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa sono punite con le sanzioni di cui al titolo I, capo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

2. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, che non costituiscano violazione delle norme di Legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi e per gli effetti della Legge n° 3/2003.

Art. 38- Disposizioni in materia igienico-sanitaria

1. Tutte le attività commerciali del settore alimentare sono tenute ad effettuare la notifica igienico-sanitaria di cui all'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n° 193 del 06/11/2007 e dal presente regolamento. In particolare, la notifica sarà necessaria in tutti i casi di:

- avvio di nuova attività;
- trasferimento dell'attività;
- modifiche alle attrezzature, agli arredi ed agli impianti;
- modifiche alla tipologia dell'attività svolta;
- subentro nella titolarità dell'esercizio.

Non è richiesta una nuova notifica per ogni assegnazione di posteggio in capo alla stessa ditta, qualora non vengano utilizzate attrezzature ed installazioni particolari.

2. Le notifiche di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice copia presso il Comune di Tortoli attraverso la modulistica all'uopo predisposta, unitamente alla seguente documentazione:

- planimetria del posteggio o della zona di esercizio, con l'indicazione della disposizione delle attrezzature utilizzate;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL
21/01/2010

- relazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature, datata e sottoscritta dal titolare;
- relazione descrittiva della produzione e/o distribuzione (elenco prodotti finiti, eventuali materie prime, potenzialità produttiva e/o distributiva, ciclo o cicli di produzione e/o distribuzione, indicazione del numero di dipendenti/addetti, distinti per sesso e mansione) con indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, a firma del titolare.

3. Le tre copie dell'intera documentazione indicata al comma 2 saranno così utilizzate:

- una copia, completa degli estremi di ricezione da parte del Comune, sarà trattenuta dal richiedente e conservata presso l'esercizio, a disposizione per i controlli degli organi di vigilanza;
- una copia sarà trattenuta agli atti del Comune;
- una copia sarà tempestivamente inoltrata, a cura del Comune, all'Azienda Sanitaria competente, per i controlli di competenza.

4. Indipendentemente dalla tipologia dell'attività e dalla fattispecie oggetto di comunicazione, tutte le notifiche hanno efficacia immediata e consentono, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari, l'avvio dell'attività o la realizzazione delle modifiche proposte dall'interessato sin dalla data di accettazione presso il Comune.

Art. 39- Norma di rinvio

1. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale;

2. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazione delle stesse;

3. Il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione agli atti regolamentari vigenti per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni, ivi comprese le norme contenute nel Regolamento del mercato settimanale che pertanto deve considerarsi abrogato;

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL
21/01/2010

agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.

Art. 40- Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.

INDICE

SEZIONE I - NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) - Oggetto del regolamento
- 2) - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
- 3) - Principi generali

SEZIONE II - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- 4) - Modalità del commercio in forma itinerante
- 5) - Disciplina amministrativa del commercio in forma itinerante

SEZIONE III - CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- 6) - Subingresso
- 7) - Dimensioni, forma e delimitazione dei posteggi
- 8) - Assenze
- 9) - Concessione ed uso dello spazio pubblico
- 10) - Attrezzature e veicoli
- 11) - Norme comportamentali
- 12) - Requisiti igienico sanitari
- 13) - Norme comuni

SEZIONE IV- MERCATO SETTIMANALE

- 14) - Svolgimento del mercato

- 15) - Criteri di assegnazione dei posteggi
- 16) - Iter amministrativo per l'esercizio dell'attività
- 17) - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi
- 18) - Scambio di posteggi e miglioria
- 19) - Durata e rinnovi
- 20) - Mercati straordinari
- 21) - Modifiche, soppressione e spostamento dei mercati

SEZIONE V - POSTEGGI FUORI MERCATO

- 22) - Posteggi per la vendita su aree fuori mercato
- 23) - Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi
- 24) - Individuazione dei posteggi
- 25) - Decadenza

SEZIONE VI - MERCATO SERALE ESTIVO

- 26) - Caratteristiche del mercatino serale
- 27) - Obblighi del venditore
- 28) - Banco vendita
- 29) - Assegnazione posteggi
- 30) - Illuminazione
- 31) - Inquinamento acustico
- 32) - Decoro del mercato
- 33) - Rifiuti
- 34) - Revoca posteggio
- 35) - Assenze
- 36) - Pagamento suolo pubblico

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINALI

- 37) - Sanzioni

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL
21/01/2010

38) - Disposizioni in materia igienico-sanitaria

39) - Norma di rinvio

40) - Entrata in vigore